

BANDO N. 1/2022/PRO

PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ART. 53 DEL CCNL 21 FEBBRAIO 2002 E S.M.I. PER COMPLESSIVI 26 POSTI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA NEL LIVELLO E PROFILO DI INQUADRAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA

Art. 1 - Posizioni da attribuire

1. È indetta una procedura selettiva ai sensi dell'art. 53 del CCNL 21.2.2002, per complessive n. 26 posizioni, suddivise come di seguito indicato:

Profilo	Livello	Posizione economica	Numero posizioni
Funzionario di amministrazione	IV	IV S	1
		I S	1
Collaboratore tecnico CTER	IV	III S	1
		I S	15
Collaboratore di amministrazione	V	III S	1
		II S	2
		I S	1
Operatore tecnico	VI	III S	1
		I S	2
Operatore di amministrazione	VII	III S	1
TOTALE POSIZIONI			26

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alla procedura selettiva i dipendenti di ruolo dell'Istituto a tempo indeterminato appartenente ai livelli IV-VII in servizio alla data del 31 dicembre 2019, che abbiano maturato alla medesima data un'anzianità di servizio di 4 anni nel livello apicale del profilo di appartenenza o nella posizione economica inferiore.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006, il 20% delle anzianità di servizio eccedenti quelle necessarie alla partecipazione alle selezioni per i passaggi di livello sono riconosciute nel livello conseguito e sono utili per la partecipazione a successive selezioni.
3. Ai sensi dell'art. 4, c. 3, del CCNL sottoscritto in data 13 maggio 2009, ai soli fini della presente selezione i periodi di anzianità, di cui al primo capoverso, comprendono anche il servizio prestato a tempo determinato nel medesimo profilo presso l'INRiM.
4. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione è effettuata d'ufficio dall'Amministrazione.
5. Il Responsabile del procedimento di cui al successivo art. 8, può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione, fino alla conclusione del procedimento stesso.

Art. 3 - Domanda di partecipazione - Modalità e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata e presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria inviata al protocollo dell'Ente: protocollo@inrim.it.
2. Non sono ammesse, **a pena di esclusione dalla procedura**, altre forme di presentazione o modalità di invio della domanda di partecipazione.
3. Le domande, compilate in conformità al modello messo a disposizione dall'INRiM (allegato 1) e sottoscritte con firma autografa o digitale, devono essere presentate, **a pena di esclusione, entro le ore 23.59 del 30° giorno successivo alla pubblicazione**. Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato o prive della sottoscrizione nelle forme sopra riportate.
4. Alla domanda devono essere allegati, in formato pdf:
 - a. un documento di identità in corso di validità;
 - b. il modulo (allegato 2) concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritto con firma autografa leggibile o con firma digitale. Nel predetto modulo devono essere indicati tutti gli elementi valutabili ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere b) e c) del presente bando e conformi ai criteri di valutazione ivi riportati. Saranno oggetto di valutazione esclusivamente gli elementi indicati in tale modulo.
5. Le comunicazioni inerenti la presente procedura sono inviate all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale interessato.
6. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'INRiM effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.
7. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

Non verrà presa in considerazione eventuale ulteriore documentazione, diversa da quella richiesta dal presente bando, presentata dalla/dal candidata/o.

Art. 4 - Titoli valutabili - punteggi

1. La Commissione valutatrice di cui al successivo art. 6, dispone di 100 punti, ripartiti nelle seguenti categorie suddivise per profili:

A. operatore di amministrazione e operatore tecnico:

Anzianità di servizio:	punti 50
Formazione:	punti 10
Titoli:	punti 10
Verifica dell'attività professionale svolta:	punti 30

B. collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico CTER e funzionario di amministrazione:

Anzianità di servizio:	punti 40
Formazione:	punti 10
Titoli:	punti 10
Verifica dell'attività professionale svolta:	punti 40

2. Tutti i requisiti, gli stati e le qualità devono fare riferimento ed essere posseduti alla data del **31 dicembre 2019**. Il punteggio individuale è attribuito con parametrizzazione al punteggio massimo assegnato nelle singole categorie a), b) e c), con la seguente articolazione:

- a. **L'anzianità** riconosciuta ai fini della procedura selettiva, computata in giorni, è quella maturata nel livello apicale del profilo di appartenenza o nella posizione economica inferiore. Dalle suddette anzianità devono essere detratti tutti periodi che non danno riconoscimento all'anzianità di servizio ed altri periodi espressamente esclusi dalla normativa vigente.
- b. Saranno valutati fino ad un **massimo di 20 percorsi** di formazione attinenti alle attività dell'Istituto. Nella categoria della **formazione non** sono oggetto di valutazione i percorsi formativi obbligatori rivolti alla generalità dei dipendenti in base alla normativa e quelli che portino al conseguimento di un formale titolo di studio. Sono oggetto di valutazione i soli percorsi formativi svolti dall'ultima progressione ottenuta nel livello apicale del profilo di appartenenza o nella posizione economica inferiore.

I punti relativi alla categoria sono così strutturati:

- corsi di formazione di durata inferiore a tre giornate o a 15 ore: 0,20 punti;
- corsi di formazione di durata pari o superiore a tre giornate o a 15 ore: 0,30 punti;
- corsi di formazione di durata pari o superiore a cinque giornate o a 25 ore: 0,50 punti;
- corsi di formazione di durata pari o superiore a otto giornate o a 40 ore: 0,60 punti.

In caso di mancata esplicita indicazione da parte del candidato della durata del corso di formazione presentato, allo stesso verrà assegnato il punteggio minimo pari a punti 0,20.

- c. Nella categoria **titoli** sono oggetto di valutazione i **titoli di studio, di servizio** e **ulteriori titoli** posseduti e **autocertificati**. Non si procede alla valutazione di incarichi già espressamente definiti dall'Amministrazione come non valutabili, di incarichi di coordinamento diversi da quelli elencati, di lettere di encomio, di attestazioni di lodevole servizio o atti simili, in quanto tali situazioni sono già oggetto di valutazione nell'ambito della verifica dell'attività professionale svolta.

c.1 Saranno valutati i seguenti titoli di studio, pertinenti al profilo ricoperto e all'attività svolta e ulteriori rispetto a quelli richiesti quale requisito necessario per l'accesso al profilo di appartenenza (max 3 punti):

c.1.1 – Profilo Funzionario di Amministrazione

- c.1.1.1 master universitario di primo livello: **1 punto**;
- c.1.1.2 master universitario di secondo livello: **2 punti**;
- c.1.1.3 scuola di specializzazione: **2 punti**;
- c.1.1.4 dottorato di ricerca: **3 punti**.

c.1.2 – Profili Collaboratore di Amministrazione e Collaboratore Tecnico

- c.1.2.1 laurea triennale: **1 punto**;
- c.1.2.2 laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento: **1,5 punti**;
- c.1.2.3 master universitario di primo livello: **0,7 punti**;

c.1.3 – Profili Operatore di Amministrazione e Operatore Tecnico

- c.1.3.1 diploma di qualifica professionale (triennale): **1 punto**;
- c.1.3.2 diploma di scuola secondaria di secondo grado: **2 punti**;
- c.1.3.3 laurea triennale: **0,7 punti**.

In caso di conseguimento sia di laurea triennale sia di laurea specialistica, sarà attribuito il punteggio relativo solamente a quest'ultima (ovvero 1,50 punti) e non quello corrispondente al cumulo dei due titoli.

c.2 Sono oggetto di valutazione i seguenti titoli di servizio formalmente conferiti dall'INRiM (o da enti confluiti), maturati successivamente all'ultima progressione ottenuta nel livello apicale del profilo di appartenenza o nella posizione economica inferiore.

c.2.1 Incarichi di Responsabile di unità o analoghe strutture organizzative formalmente costituite: **2 punti** per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi;

c.2.2 Incarichi in qualità di:

- Responsabile/Coordinatore di progetto con incarico assegnato ufficialmente: max **1,5 punti** per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi;
- Componente di gruppi di progetto costituiti ufficialmente: max **0,7 punti** per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi;
- Assistente qualità (SGQ-RS01-5.9.5): **0,4 punti** per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi;
- Responsabile di **almeno** un'area di attività (SGQ-RS01-5.9.6): **0,8 punti** per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi;
- Responsabile di **almeno** un'attività (SGQ-RS01-5.9.7): per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi, con numero di certificati prodotti da 1 a 10, **0,4 punti**; con numero di certificati prodotti superiore a 10, **0,8 punti**;
- Presidente di Commissione: max **0,5 punti** per ogni incarico;
- Componente di Commissione: max **0,3 punti** per ogni incarico;
- Segretario di Commissione: max **0,2 punti** per ogni incarico;

Gli incarichi di supplenza vengono considerati solo in caso di effettiva sostituzione del componente titolare.

Nell'ambito generale dei progetti si considerano esclusivamente i gruppi di progetto e gli incarichi di Responsabile/Coordinatore di progetto ufficialmente definiti e assegnati.

Per poter considerare le attività oggetto di rendicontazione tra i progetti di cui alla presente categoria si richiede la presenza simultanea di due elementi:

1. Inserimento dell'attività svolta in timesheet ufficiali, firmati ed approvati, da cui risulti anche il requisito di durata richiesto;
2. Evidenza che il contributo individuale configuri un'attività **diversa e ulteriore** rispetto a quella ordinaria, segnalato da elementi quali, a titolo esemplificativo:
 - inserimento tra gli autori della relazione scientifica, ovvero del report di progetto;
 - partecipazione comprovabile alla realizzazione dei deliverable di progetto, ivi compreso l'eventuale sviluppo di software;
 - inserimento tra gli autori di qualunque forma di pubblicazione scientifica (comunicazioni a congresso, rapporti tecnici o pubblicazioni nazionali e internazionali peer-reviewed);
 - partecipazione comprovabile a meeting scientifici di progetto.

c.2.3 Incarichi espressamente previsti da specifiche disposizioni normative e/o contrattuali, quali:

- RUP: affidamenti sopra soglia europea **0,8 punti**, affidamenti oltre la soglia per gli affidamenti diretti e fino alla soglia europea **0,3 punti**;
- DEC: affidamenti sopra soglia europea **0,4 punti**, affidamenti oltre la soglia per gli affidamenti diretti e fino alla soglia europea **0,2 punti**;
- Economo cassiere: **0,3 punti** per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi;
- ASPP: **0,4 punti** per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi;
- Responsabile del procedimento: **0,3 punti**;
- Incarichi per docenze interne: il punteggio è attribuito *su valutazione della Commissione (max 3 punti)*;

c.2.4 Pubblicazioni in qualità di autore e coautore, contributi su riviste e periodici: il punteggio è attribuito *su valutazione della Commissione (max 5 punti)*;

c.2.5 Altri titoli attinenti il profilo di appartenenza e all'attività svolta: il punteggio è attribuito *su valutazione della Commissione (max 3 punti)*.

c.3 Sono oggetto di valutazione i seguenti **ulteriori titoli**, maturati successivamente all'ultima progressione ottenuta nel livello apicale del profilo di appartenenza o nella posizione economica inferiore.

c.3.1 Incarichi esterni pertinenti al profilo di appartenenza: il punteggio è attribuito *su valutazione della Commissione* basata su tipologia, prestigio e continuità degli incarichi **(max 3 punti)**.

d. verifica dell'attività professionale svolta.

Art. 5 - Verifica dell'attività professionale svolta

1. La verifica dell'attività professionale svolta è effettuata dai Dirigenti delle Strutture di Primo livello, sentiti i Responsabili di Divisione ovvero i Responsabili di Unità Organizzativa competenti, in linea con i descrittori dei comportamenti organizzativi previsti dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) 2012, punto 5.4 - approvato con deliberazione n. 12/2012/5 del 25 giugno 2012, in vigore nel periodo di riferimento.

2. La graduazione della verifica, espressa in centesimi, è pari alla media aritmetica delle valutazioni dei comportamenti organizzativi nel quadriennio 2016-2019.
3. La procedura di conciliazione è prevista e disciplinata, punto 6.1 del SMVP 2012, in relazione alla valutazione dei comportamenti organizzativi di ciascun anno, cui si rimanda.
4. L'esito delle verifiche è trasmesso d'ufficio dall'Amministrazione alla Commissione di cui al successivo articolo 6.

Art. 6 - Commissione valutatrice

1. La/e Commissione/i è/sono nominata/e, dopo la scadenza del bando, con decreto del Direttore Generale dell'INRiM. Essa è/sono costituita/e da tre ovvero cinque componenti effettivi, uno dei quali designato come Presidente. È facoltà dell'INRiM nominare, inoltre, due supplenti, uno dei quali destinato ad assumere, in caso di necessità, la funzione di Presidente. Nell'ipotesi di motivata rinuncia o indisponibilità per cause sopravvenute di un componente effettivo, subentra il supplente, se già individuato. Nel caso, si procede alla sua sostituzione senza alcun ulteriore atto.
2. Un dipendente dell'INRiM assume il compito di Segretario.
3. Il decreto di nomina della/e Commissione/i è pubblicato sulla pagina del sito Internet dell'INRiM nella sezione dell'Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso - Riservati al personale.
4. Nella prima riunione la/e Commissione/i fissa il termine di conclusione del procedimento, entro e non oltre il **20 dicembre 2022**.
5. Le riunioni della/e Commissione/i possono avere luogo anche con modalità telematiche.
6. La Commissione esaminatrice, nel corso della prima riunione, provvede a determinare - ove necessario - i criteri per la valutazione dei titoli di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Valutazione e formazione delle graduatorie

1. Possono risultare vincitori della procedura in oggetto solo coloro che abbiano conseguito un punteggio nella categoria "Verifica dell'attività professionale svolta" pari almeno a 20/30 per gli operatori di amministrazione e operatori tecnici e pari almeno a 30/40 per i collaboratori di amministrazione, collaboratori tecnici CTER e funzionari di amministrazione.
2. La Commissione esaminatrice, sulla base della votazione complessiva riportata dai candidati nella valutazione delle categorie di cui all' art. 4, comma 1, forma la graduatoria.
3. Nei casi di parità di punteggio complessivo la preferenza, nella rispettiva graduatoria, è determinata in subordine:
 - dal maggior punteggio ottenuto ai sensi dell'art. 5;
 - dalla maggiore anzianità di profilo;
 - dalla maggiore anzianità di servizio;
 - dalla minore età anagrafica.

Art. 8 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale.

Art. 9 - Approvazione atti – attribuzione posizioni - decorrenza

1. Con provvedimento del Direttore Generale, verificata la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui al precedente art. 7, comma 5, sono approvate le graduatorie.
2. Nel caso in cui riscontri vizi formali, il Responsabile del procedimento, entro il termine di sette giorni dalla trasmissione degli atti della procedura selettiva, rinvia con provvedimento motivato gli atti medesimi alla Commissione, fissando un termine per la relativa regolarizzazione.
3. Le progressioni sono attribuite fino alla concorrenza dei posti indicati all'art. 1 per ogni profilo e livello. La decorrenza degli effetti economici è stabilita nei termini indicati dal decreto di approvazione del presente bando. In caso di mancata attribuzione di talune posizioni, queste verranno assegnate, entro il limite complessivo definito, sulla base delle graduatorie, tenuto conto della numerosità dei partecipanti per profilo e compatibilmente con le risorse destinate in sede di contrattazione.
4. Le graduatorie sono pubblicate sul sito Internet dell'INRiM nella apposita sezione del sito Amministrazione Trasparente.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti alla gestione del rapporto di lavoro nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura stessa, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alle unità organizzative Trattamento economico del personale e Risorse Umane e alla commissione valutatrice anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa europea.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla procedura e agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura stessa.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell'INRiM.
6. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore generale dell'INRiM.
7. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima.
8. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
9. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'INRiM.

10. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti della selezione, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui al "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'INRiM e al diritto di accesso ai documenti amministrativi", consultabile sul sito INRiM nella sezione "Atti generali – Regolamenti, disciplinari, atti generali" dell'Amministrazione trasparente.

Art. 12 - Pubblicità

1. Il presente bando di selezione è pubblicato sul sito Istituzionale dell'INRiM e divulgato tramite posta elettronica agli indirizzi istituzionali del personale.

IL DIRETTORE GENERALE

Moreno Tivan

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005